

Codice A1813C

D.D. 8 settembre 2026, n. 1711

Realizzazione di percorso ciclopedonale con passerella di attraversamento del Rio Verde in ambito extraurbano di collegamento al centro abitato in Comune di Pralormo (TO). Concessione demaniale TO/PO/7312 e autorizzazione idraulica n. 6543 per attraversamento Rio Verde con passerella ciclopedonale ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.



ATTO DD 1711/A1813C/2026

DEL 08/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Realizzazione di percorso ciclopedonale con passerella di attraversamento del Rio Verde in ambito extraurbano di collegamento al centro abitato in Comune di Pralormo (TO).

Concessione demaniale TO/PO/7312 e autorizzazione idraulica n. 6543 per attraversamento Rio Verde con passerella ciclopedonale ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Con nota prot. 3483 del 22/07/2026, distinto al numero di protocollo regionale 33828 del 22/07/2026, il Comune di Pralormo ha convocato una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. al fine di acquisire i pareri e le autorizzazioni in merito al progetto di "Realizzazione di percorso ciclopedonale con passerella di attraversamento del Rio Verde in ambito extraurbano di collegamento al centro abitato" in Comune di Pralormo (TO).

Oggetto dell'intervento è la realizzazione del primo lotto di un percorso promiscuo ciclo-pedonale, che permetterà la connessione dell'abitato di Borgo Nuovo con il centro urbano di Pralormo. Il percorso in progetto si sviluppa dal km 10+155 della SP 134, a partire dalla pista ciclopedonale di recente realizzazione, e prosegue lungo la SP 134 fino a valle della nuova passerella il Rio Verde, per un totale di 192 m.

Pertanto, gli interventi di competenza del Settore scrivente sono i seguenti:

- realizzazione di scogliere in massi ciclopici di cava, cementati, in ombra alla passerella stessa e per una estensione totale di circa 14 m, sulla sponda lato Borgo Nuovo e di circa 11 m sulla sponda lato Pralormo (calcolati a partire dal ponte stradale esistente lungo il senso di scorrimento del rio), altezza variabile fuori alveo da 2,10 m a 4,30 m, larghezza in sommità 0,70 m e in fondazione 2,10 m, spessore fondazione 1,40 m;

- realizzazione di nuova passerella ciclopedonale di attraversamento del Rio Verde, posta circa 2,00 m a valle del ponte stradale esistente e separata da questo, così costituita:
 - fondazioni indirette costituite da basi di appoggio in calcestruzzo armato gettato in opera, poste a profondità ridotta, e micropali atti a migliorare portanza e stabilità del terreno, previa demolizione parziale dei muri d'ala del ponte esistente;
 - dimensioni luce pari a 18,00 m e larghezza complessiva 3,55 m;
 - impalcato in acciaio zincato costituito da travi primarie, di luce fra gli appoggi, saranno realizzate con profili IPE 750 x 137, traversi secondari con profili IPE 240 ad interasse costante di 1,50 m, controventi orizzontali disposti a croce; all'estradosso della struttura principale profili per l'ancoraggio della pavimentazione dell'impalcato costituiti da tubolari rettangolari 40x60x3 ad interasse di 30 cm, pavimentazione in doghe in materiale composito (legno-HDPE) di sezione 145 x 22 mm disposte trasversalmente ai profili di "sottostruttura";
 - parapetti altezza 1,10 m in acciaio zincato.

La realizzazione di rampe di accesso a monte e valle della passerella con pendenza pari al 3% permette di raggiungere una quota di 264,49 m di intradosso dell'impalcato; pertanto, dalla Relazione idraulica come integrata in data 8/09/2026 con prot. 40818, si evince che il franco idraulico è pari a 1,63 m rispetto al livello della piena con TR200 anni posto a quota 262,85 m, maggiore di 1,50 m previsti al par. 5.1.2.3 delle N.T.C. 2008.

Per completezza, si evidenzia che il ponte stradale esistente sulla SP 134, posto immediatamente a monte della passerella in progetto, possiede un franco idraulico di 0,59 m rispetto alla TR200 anni.

Inoltre le opere (passerella e pista ciclabile in progetto) ricadono in classe IIIa nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRGC vigente, in particolare la passerella ricade in area di dissesto EmA (esondazione pericolosità medio moderata) e nello scenario L del PGRA: pertanto ai sensi della D.G.R. 24 marzo 2025, n. 8-905, come aggiornata con D.G.R. 13-2928 del 3/08/2026 non è dovuto alcun parere in merito alla compatibilità idraulica da parte del Settore scrivente.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dalla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo economico, territoriale e sociale – Ufficio pianificazione e realizzazione opere pubbliche Ing. Patrizia Vezzola (progettista architettonico), Ing. Marco Negro (progettista strutture), Ing. Fabio Sola (idraulica), costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione tecnico illustrativa, Relazione idraulica, Tavola inquadramenti cartografici, Planimetria generale di rilievo, Planimetria generale di progetto, Sezioni di scavo e rinterri – sez. 00-09, Sezioni di scavo e rinterri – sez. 10-15; Planimetria e sezioni di progetto opere di difesa spondale, Piante e sezioni strutturali passerella ciclopedonale.

Il Comune di Pralormo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30/06/2026.

Sulla base di quanto sopra è pertanto possibile rilasciare la concessione di servitù TO/PO/7312 ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 (di seguito "Regolamento"), per l'occupazione di area demaniale con la passerella di attraversamento del Rio Verde. Tale concessione è gratuita (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024 e rilasciata per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

A seguito della trasmissione da parte del Comune di Pralormo del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento lo scrivente Settore trasmetterà il

disciplinare della concessione al richiedente, che dovrà firmarlo digitalmente entro 30 giorni dalla richiesta e comunque entro la data di inizio lavori, pena la cessazione della concessione stessa ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. c) del Regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- la D.G.R. n. 24 marzo 2025, n. 8-905 "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica" come aggiornata con D.G.R. 13-2928 del 3/08/2026;
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Pralormo all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica delle opere in progetto ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018;
3. le scogliere in massi a protezione delle spalle della passerella dovranno attestarsi ed essere adeguatamente raccordati ai muri d'ala del ponte stradale sulla SP134; nella terminazione di valle dovranno essere risvoltati per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsati nell'esistente sponda;
4. il piano di appoggio delle scogliere dovrà essere posto ad una profondità pari ad almeno 1,60 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo come rappresentato sugli elaborati di progetto;
5. il paramento esterno delle scogliere dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente, senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente

garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava ed essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere volume almeno pari a 0,3 mc e peso non inferiore a 8 KN; inoltre dovranno essere intasati con calcestruzzo;

7. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
8. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato in modo da garantire la stabilità del nuovo profilo di sponda;
9. il materiale di rifiuto o proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti, dovrà essere allontanato dall'alveo e gestito secondo la normativa vigente;
10. sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche agli interventi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

Il soggetto autorizzato dovrà attenersi al parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006 e della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i., ottenuto in sede di Conferenza dei Servizi dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.

di concedere al Comune di Pralormo (Codice Fiscale 84502010014 - Partita Iva: 02007500016) l'occupazione di area demaniale per la realizzazione della passerella ciclopeditone sul Rio Verde lungo la SP134 (di cui al Disciplinare allegato TO/PO/7312);

di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento, a seguito della trasmissione da parte del Comune di Pralormo del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi;

di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire

- a) la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza;
- b) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d) la durata della concessione TO/PO/7312 in anni 30 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e) ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento, l'esonero dal pagamento della cauzione e del canone.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Maria Grazia MENNEA

Carla GAGLIARDI

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOPO7312 – A.I. 6543 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione di servitù per passerella ciclopedonale in attraversamento del Rio Verde in Comune di Pralormo ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Comune di Pralormo - C.F. 84502010014.

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione di servitù per passerella ciclopedonale in attraversamento del Rio Verde, lungo la SP134 in Comune di Pralormo, avente dimensioni 18,00 m di lunghezza per 3,55 m di larghezza, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione, pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. delnell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Pralormo e chiusa con Determina, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31/12/2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E'

fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

COMUNE DI PRALORMO

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE

Ing. Roberto Crivelli

Firmato digitalmente (*)

Firmato digitalmente (*)

(*) Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, c. 1-bis, del D.Lgs. 82/2005